



COMUNE DI RIOMAGGIORE (SP)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 43	Oggetto: Razionalizzazione annuale delle società partecipate.
del 21.12.2019	

L'anno Duemiladiciannove addì Ventuno del mese di Dicembre alle ore 09.00 nella sala del Castello di Riomaggiore, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, al momento dell'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, il Sindaco Fabrizia Pecunia ed i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
PECUNIA FABRIZIA	X	
BORDONI OSCAR	X	
FAZIOLI MATTEO	X	
ROLLANDI LORENZO	X	
BONANINI MARCO	X	
BONANINI ALESSIA	X	
CAPELLINI GIOVANNI	X	
GASPARINI ELISABETTA	X	
CANTRIGLIANI FRANCA		X
ROLLANDI DANIELA		X
BONANINI BRIAN		X

Componenti il Consiglio: 11, presenti nr. 8, assenti nr. 3;

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.ri Consiglieri: _____

RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE

- Presiede la Sig.ra Fabrizia Pecunia nella qualità di Sindaco eletto;
- Partecipa con funzioni di Segretario il Segretario Comunale Dott. Paolo Valler;
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 30/09/2017 con deliberazione n. 43 ed in data 29/12/2018 con deliberazione n. 67;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- pertanto, dopo la revisione del 2017, il comune di RIOMAGGIORE risulta titolare delle partecipazioni societarie riportate nelle schede allegate;
- preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio competente ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2019 allegato alla presente (Allegato A) la relazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni (Allegato B);
- Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 allegato sub "C" alla presente deliberazione;

attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

Con voti nr. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti regolarmente resi

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il **Piano di razionalizzazione 2019** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di approvare la relazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni (**Allegato B**);
4. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU, con ulteriore votazione in forma palese, con 8 voti favorevoli, 0 voti contrari e nessun consigliere astenuto:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

IL SINDACO-PRESIDENTE
Fabrizia Pecunia



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Valler

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su dichiarazione del Messo comunale, che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno ...11 GEN 2020... per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li ...11 GEN 2020...

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva il per decorso del termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del Decreto legislativo nr. 267 del 18.08.2000, senza che siano stati sollevati rilievi.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pareri

Il sottoscritto Dott. Paolo Valler, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, Dlgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Paolo Valler

Il sottoscritto Dott. Paolo Valler, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, Dlgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Paolo Valler